



OBBLIGO FPC		CFP per Triennio
Ambito Soggettivo	Ambito Oggettivo	
<p>ISCRITTI all'Albo ...anche se SOSPESI dall'esercizio della professione <i>Art. 1, comma 1,2</i></p>	<p>In ciascun triennio l'iscritto è tenuto a svolgere attività di formazione professionale continua, per acquisire 90 CFP, di cui almeno 9 da crediti speciali * e con un minimo di 20 CFP per ogni anno</p>	<p>Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere TUTTE le attività formative in modalità E-Learning</p> <p>90</p>
CASI DI ESONERO		
! ESONERO TOTALE !		
<p>Iscritti all'ELENCO SPECIALE <i>Art. 8, comma 3</i></p>	<p>Non sono tenuti a svolgere attività di formazione professionale continua</p>	<p>0</p>
<p>NEW NEW NEW Iscritti che NON ESERCITANO la PROFESSIONE neanche occasionalmente (c.d. NEP)** <i>Art. 8, comma 3</i></p>		
! ESONERO PARZIALE !		
<p>65 ANNI DI ETÀ compiuti nell'arco del Triennio <i>Art. 6</i></p>	<p>In ciascun triennio sono tenuti ad acquisire 30 CFP, di cui almeno 9 da crediti speciali* e con un minimo di 7 CFP per ogni anno</p>	<p>30</p>
<p>NEW NEW MATERNITÀ / PATERNITÀ <i>Art. 8, comma 1, lett. a)</i></p>	<p>Esonero riconosciuto alla Madre e al Padre purché la madre non goda dell'esonero, se iscritta anche lei all'albo, o non sia iscritta all'albo</p>	<p>45</p>
<p>SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO, MALATTIA, INFORTUNIO, ASSENZA DALL'ITALIA <i>Art. 8, comma 1, lett. b)</i></p>	<p>Esonero riconosciuto solo per interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari</p>	<p>0</p>
<p>NEW NEW MALATTIA GRAVE CONIUGE, PARENTI E AFFINI 1° <i>Art. 8, comma 1, lett. c)</i></p>	<p>Esonero riconosciuto solo per interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari</p>	<p>0</p>
<p>CAUSA DI FORZA MAGGIORE <i>Art. 8, comma 1, lett. d)</i></p>	<p>Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero</p>	

* CREDITI SPECIALI - Crediti maturati per le seguenti materie: Ordinamento - Deontologia - Organizzazione dello studio professionale - Normativa antiriciclaggio - Tecniche di mediazione.

** NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (NEP) – Stato riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni (Art. 8, comma 4):

- Non iscrizione alla CNPA, ne soggetto al relativo obbligo;
- Non in possesso di partita IVA;
- Non esercizio dell'attività, neanche occasionale, in qualsiasi forma.



ATTIVITÀ FORMATIVE

Attività approvate dal Consiglio Nazionale		Crediti	Limiti per anno
AGGIORNAMENTO <i>Art. 1, comma 4</i>	Seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti, congressi	1 ora = 1 CFP	NO
FORMAZIONE <i>Art. 1, comma 5</i>	Frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire	1 ora = almeno 1 CFP	NO
FORMAZIONE A DISTANZA <i>Art. 3, comma 2</i>	Formazione a distanza realizzata utilizzando piattaforme informatiche riconosciute dal Consiglio Nazionale	1 ora = 1 CFP	NO

ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI

	Attività formative particolari – Art. 16	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a)	Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 CFP	max 15
b)	Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 CFP	max 15
c)	Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale	1 evento = 3 CFP	max 15
d)	Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro	max 15 
e)	Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 CFU = 2 CFP	max 16
f)	Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 CFP	max 10 
g)	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.	5 CFP per ogni sessione	max 10
h)	Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni	1 riunione = 2 CFP	max 16
i)	Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 16
l)	Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee	1 riunione = 2 CFP	s.l.
m)	Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni	1 riunione = 2 CFP	max 10
n)	Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	1 riunione = 2 CFP	max 4
o)	Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all'estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4)	Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10
p)	Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore	1 ora = 1 CFP	max 10
q)	Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 16



FUNZIONI SPECIFICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA



Iscritti nel registro dei
REVISORI LEGALI

Le esenzioni dallo svolgimento dell'attività formativa previste dal nuovo Regolamento FPC, **non esonerano** dall'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione del registro dei Revisori legali.



Iscritti nell'elenco dei
REVISORI degli ENTI LOCALI

Le esenzioni dallo svolgimento dell'attività formativa previste dal nuovo Regolamento FPC, **non esonerano** dall'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali.



GESTORI DELLA CRISI
da Sovraindebitamento
Art. 7

La partecipazione a corsi di formazione, di durata non inferiore a 12 ore, che hanno a oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore **consente** di assolvere l'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento